

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **BERTOLDI, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI
e MACIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1989

Riserva di posti nei ruoli dell'Amministrazione statale in provincia di Bolzano. Modifica del terzo comma dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che il nuovo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è imperniato, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, oltre che sul bilinguismo, sulla proporzionale etnica nel pubblico impiego statale.

L'articolo 89 dello Statuto, comma 3, infatti precisa: «I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione».

Sono altrettanto note le lunghe e serrate discussioni sorte agli inizi degli anni '80, attorno al censimento generale della popola-

zione del 1981, le cui norme regolamentari erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 542, che hanno avuto autorevole eco anche in sede di dibattito parlamentare.

Al di là della questione prevalentemente di principio sulla nominatività o sull'anonimato della dichiarazione di appartenenza linguistica, la discussione si è incentrata, prima e dopo il censimento del 1981, soprattutto sulla assoluta e prioritaria esigenza del carattere libero e volontario che doveva mantenere tale dichiarazione di appartenenza linguistica: la mancata dichiarazione non doveva, quindi, in alcun modo comportare conseguenze pregiudizievoli per il soggetto non dichiarantesi per impossibilità o estrema difficoltà di scelta personale, dovuta a privata obiezione di principio o per appartenenza a nazionalità diversa

dai tre gruppi linguistici conviventi in Alto Adige, oppure per l'appartenenza a famiglia mistilingua o per altre valide motivazioni.

Le conseguenze pregiudizievoli per il cittadino che non rilasciava la dichiarazione potevano e possono in verità essere assai pesanti ed inaccettabili per la vita ed il futuro del cittadino stesso, perchè determinano soprattutto l'impedimento all'accesso al pubblico impiego, ma anche l'impossibilità ad esercitare l'elettorato passivo, ed ancora l'impedimento all'accesso a previdenze di ordine sociale, culturale ed assistenziale, demandate statutariamente alla provincia autonoma, prima di tutte l'edilizia agevolata.

In sostanza il delicato problema che si è aperto è quello della conciliazione e compatibilità tra diritti ed interessi, entrambi di grande rilievo: quelli del cittadino, da un lato, di dichiararsi in piena libertà di coscienza e senza coazione e timore di conseguenze per lui dannose, e quelli della collettività, dall'altro, di fornirsi dello strumento pregiudiziale per identificare la consistenza dei tre gruppi linguistici e la relativa appartenenza e quindi per applicare la proporzionale etnica prevista dallo stesso Statuto di autonomia.

Il Gruppo comunista al Senato ed anche alla Camera assumeva a tal fine, già prima del censimento del 1981, molteplici iniziative, peraltro tutte respinte dalla maggioranza.

Vanno ricordate infatti la presa di posizione in Commissione affari costituzionali del Senato del 19 marzo 1980, l'ordine del giorno, sempre in Senato, del 15 maggio 1980, l'identica risoluzione presentata alla Camera, la mozione discussa in Senato il 9 dicembre 1980, dove, rivendicando la possibilità di obiezione per chi non intendeva o non poteva riconoscersi in uno dei tre gruppi, si intendeva garantire tutti i diritti del cittadino.

Tutte queste iniziative erano dirette a dare una risposta ragionevole e positiva ai problemi di cui sopra.

Tale necessità era stata ravvisata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, del 7 giugno 1984, n. 439, che annullava il regolamento nella parte in cui esclude che i cittadini residenti in provincia di Bolzano, rendendo (personalmente o a mezzo del legale rappresentante se minore od incapace) la speciale

dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici a norma dell'articolo 89 dello Statuto, possano dichiararsi (tale essendo la loro effettiva condizione) allogliotti o mistilingui.

La sentenza riafferma che l'indicazione dei tre gruppi linguistici per la popolazione altoatesina ed il principio della dichiarazione nominativa di appartenenza, con i suoi riflessi sullo *status* del dichiarante, erano contenuti in fonti di livello costituzionale.

Non era invece fondata la parte di normativa che non lasciava alcun margine per dichiarazioni di appartenenza diverse da quelle per uno dei tre gruppi riconosciuti. Tale parte di normativa andava quindi modificata.

Il Governo, con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1985, n. 108, introduceva una marginale innovazione che riguardava la facoltà dei genitori appartenenti a gruppi linguistici diversi di astenersi da rendere la dichiarazione per i figli minori.

Il Consiglio di Stato, sezione IV, rispondendo al ricorso di cittadini gravemente lesi nei loro diritti individuali dalle disposizioni regolamentari del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1981, n. 542, poi annullate e non sostituite, emetteva la sentenza del 7 agosto 1987, n. 497, che impegna tutt'ora il Governo ad emanare disposizioni regolamentari integrative, che sostituiscano quelle annullate senza riprodurne i vizi. Tali disposizioni devono consentire la nuova dichiarazione di appartenenza linguistica per i cittadini che sinora avevano ommesso di renderla, con la possibilità di indicare in alternativa l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici stabiliti o «altro» o «misto».

L'adempimento richiesto doveva avvenire entro il 17 febbraio 1988.

Il Governo non ha dato finora alcuna risposta concreta. Le proposte ed iniziative del Gruppo comunista del Senato, nel frattempo intervenute specificatamente per rimuovere le cause di una indegna privazione dei diritti elementari a danno di numerosi cittadini, sono state respinte dalla maggioranza.

È in ogni caso del tutto evidente che le parziali e marginali misure del Governo, peraltro gravemente inadempiente rispetto alle sentenze sopra richiamate, non hanno risolto alla radice i delicati problemi tutt'ora

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aperti, che hanno non poco contribuito al serio deterioramento della situazione locale.

I senatori del Gruppo comunista ritengono che una risposta molto concreta e nel contempo di chiara e facile applicazione possa consistere in una nuova modalità di esecuzione, da parte dei cittadini, della dichiarazione di appartenenza linguistica in sede di censimento ufficiale della popolazione.

Da un lato si propone che siano tenuti alla dichiarazione medesima solo gli appartenenti ai gruppi linguistici tedesco e ladino, le cui dichiarazioni determinano quindi la consistenza dei relativi gruppi.

Tutti gli altri cittadini non sono tenuti alla dichiarazione di appartenenza linguistica e di

conseguenza essi vengono censiti come cittadini italiani, determinando in tal modo la consistenza del gruppo linguistico italiano.

È evidente che in tale modo si attua una soddisfacente conciliazione tra il diritto del singolo cittadino a rendere liberamente la propria dichiarazione, senza il timore di inammissibili conseguenze pregiudizievoli a proprio carico, e l'interesse della collettività di avere la base per l'attuazione degli istituti previsti dallo Statuto.

Questa risoluzione prevede automaticamente la coerenza del singolo cittadino in sede di censimento ed in sede di istanze diverse, collegate e richiamantisi alla dichiarazione di appartenenza linguistica.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi. Nel censimento ufficiale della popolazione, le dichiarazioni di appartenenza linguistica sono rese unicamente dagli appartenenti al gruppo linguistico tedesco e ladino, che determinano così la consistenza dei relativi gruppi. La consistenza del gruppo di lingua italiana è data da tutti gli altri cittadini censiti».